COMUNE DI ALES PROVINCIA DI ORISTANO

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI

BONIFICA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO ANNUALITA' 2018

Ľaı	anno addì del mese di	presso il
cor	omune di Ales,	
	TRA	
II C	Comune di Ales (Provincia di Oristano) avanti indicato "Il Comune" co	odice fiscale
000	0072510951, in persona dell'Ing. Luca Garbarino, Responsabile del Servi	zio Tecnico;
	E	
II S	Sig codice fiscale n, nato a	il
	e residente a nella via r	ι,
pro	roprietario dell'immobile sito in Ales, distinto in Catasto al Foglio	Mappale
	sub;	
Co	onsiderato che:	
-	L'Amministrazione Comunale di Ales ha stanziato per l'anno 2018 la	somma di €.
	15.000,00 da destinare a favore di soggetti privati per gli interventi d	di bonifica di
	manufatti contenenti amianto;	
-	Con deliberazione della Giunta Comunale n del	si
	approvavano i criteri per la concessione dei contributi e il rela	ativo bando
	congiuntamente alla modulistica per la presentazione delle istanze;	
-	Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n	del si
	dava corso alla pubblicazione del bando per l'erogazione del contribu	to;
-	Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n	del
	si approvava la graduatoria dei beneficiari;	
-	Che il Sig occupa il posto della graduatoria de	egli ammessi
	a finanziamento, risulta pertanto beneficiario del contributo di €.	
	pari al% del contributo concesso;	
si c	conviene e si stipula la presente convenzione:	

Art. 1 – Dichiarazione del Beneficiario

Il Sig. _____ dichiara di di non aver ricevuto provvidenze mediante ricorso ad altre leggi nazionali e/o regionali oppure ad agevolazioni fiscali (si veda, per esempio, la detrazione IRPEF per interventi di ristrutturazione) e che il costo totale delle opere sul quale è calcolato il contributo è decurtato da qualsiasi altro tipo di sovvenzione.

Art. 2 – Obblighi del beneficiario

Il Sig. _____ si impegna:

- 1. A dotarsi di apposito titolo abilitativo edilizio;
- 2. ad iniziare i lavori entro dodici mesi dalla stipula della presente convenzione, nel caso di edifici soggetti ad autorizzazione paesaggistica può essere concessa proroga della durata massima pari ai giorni trascorsi tra la presentazione di richiesta dell'autorizzazione paesaggistica e il rilascio della stessa, la proroga dovrà essere chiesta dal beneficiario almeno 15 giorni prima della scadenza del termine;
- ad eseguire le opere conformemente al progetto assentito dall'Amministrazione
 Comunale;
- 4. a presentare alla fine dei lavori, la seguente documentazione per l'erogazione del contributo:
- dichiarazione di fine lavori da parte del richiedente, controfirmata dal Direttore dei Lavori, in cui si attesti l'avvenuta esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e in conformità alle previsioni del progetto assentito con titolo abilitativo presentato e al Piano di lavoro presentato;
- copia conforme all'originale o autenticata delle fatture quietanzate delle spese sostenute per la rimozione, bonifica, trasporto e recupero o smaltimento, emesse da imprese che rispettano i requisiti indicati all'art. 12, comma 4, della L.
 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
- certificato di conferimento in impianto di recupero o smaltimento in discarica

autorizzata, ovvero quarta copia del formulario di trasporto del rifiuto, attestante l'avvenuto corretto conferimento dei rifiuti contenenti amianto, con chiara indicazione dell'indirizzo dell'edificio di provenienza, del peso e/o dei metri quadri conferiti;

- copia fotostatica del documento di identità del richiedente in corso di validità;
- copia del Piano di Lavoro, ex art. 256, comma 2, D. Lgs. 81/2008, convalidato dalla ASL, che dovrà prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nonché la protezione dell'ambiente esterno. Tale piano dovrà essere redatto da Ditta specializzata iscritta alla categoria 10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e dovrà essere inviato al competente organo di vigilanza (Azienda Sanitaria Locale) nel rispetto dei termini e dei disposti contenuti nella normativa vigente in materia;
- copia della notifica inviata all'Organo di vigilanza competente per territorio, secondo l'art. 250 del D. Lgs. n. 81/08;
- idonea documentazione fotografica a colori recante tutti i fronti dell'edificio interessato, in formato minimo 10x15 cm, attestante la nuova situazione a seguito della bonifica;
- in caso di rimozione delle coperture in cemento amianto contestualmente alla posa in opera di dispositivi per l'utilizzo di tecnologie alternative ai fini del risparmio energetico, quali impianti solari e fotovoltaici, documentazione fotografica che dimostri l'effettiva installazione dell'impianto.
- Estremi del conto e Codice IBAN necessario per l'accredito del contributo.

Le fatture presentate a seguito della liquidazione del contributo non saranno prese in considerazione, anche se relative a spese ammissibili.

Art. 3 – Spese ammissibili

Nell'ambito del contributo erogato verranno considerate ammissibili le spese sostenute per:

• progettazione (esclusivamente per l'intervento di rimozione o bonifica

dell'amianto) e predisposizione del Piano di lavoro da presentare alla ASL (ex art. 256 del D. Lgs. 81/2008);

- predisposizione del cantiere di lavoro (ponteggio e sicurezza), esclusivamente per la durata necessaria ad effettuare gli interventi di rimozione o bonifica dell'amianto;
- attività di bonifica dei manufatti contenenti amianto (quali ad esempio coperture, tettoie, lastre, pannelli per coibentazione, tubazioni, tegole, canne, serbatoi, ecc.);
- trasporto e conferimento presso impianto autorizzato;
- operazioni di recupero tramite processo di inertizzazione presso impianto autorizzato;
- smaltimento presso discarica autorizzata;

Si precisa che saranno riconosciute ammissibili le spese sostenute per la rimozione di materiali contenenti amianto eseguite, esclusivamente, da Ditte autorizzate, nonché quelle relative alle operazioni di trasporto e di conferimento ad impianto autorizzato.

Art. 4 – Liquidazione del contributo

Il Comune si impegna a liquidare al Sig. _____ la somma di €. _____ dopo aver verificato:

- che i lavori siano stati iniziati entro il termine di cui al precedente art. 2 comma 2;
- che le opere siano state eseguite conformemente al progetto assentito dall'Amministrazione comunale;
- che la documentazione presentata sia conforme a quanto previsto al precedente art. 2.

Nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo delle spese effettivamente e definitivamente sostenute e documentate dal beneficiario, risultasse inferiore rispetto a quello preventivato, il Comune erogherà esclusivamente l'ammontare del contributo corrispondente alle spese effettivamente e definitivamente sostenute e documentate dal beneficiario.

Art. 5 - Vigilanza

Il Comune vigilerà sull'esecuzione delle opere con diritto di accesso e di ispezionabilità del cantiere;

Art. 6 - Revoca

Il Comune, allorquando si verificasse che le opere non siano state eseguite nei termini e nelle modalità stabiliti, oppure che siano state realizzate parzialmente o in difformità dal progetto assentito, revocherà il contributo.

Art. 7 - Rinvio

Per quanto non contemplato nella presente convenzione valgono le disposizioni contenute nel bando di concessione del contributo.

Art. 8 - Spese

Tutte le eventuali spese contrattuali, ivi comprese quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte, diritti, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico della parte contraente.

Art. 9

La presente convenzione viene stipulato a scrittura privata in unico originale per il Comune ed è soggetta a registrazione fiscale solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 DPR n. 131/1986.

Letto approvato e sottoscritto.	
IL COMUNE	
II BENEFICIARIO	